

# ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA A TEMPO DETERMINATO

## **CAMERA DI CONCILIAZIONE DEI CONSUMATORI**

### ***Nomina di un membro nella seduta del 14 maggio 2025, di un membro nella seduta del 9 giugno 2025, e di tre membri nella seduta del 14 luglio 2025 del Consiglio Grande e Generale***

E' prevista dall'articolo 5 del Decreto Delegato 22 gennaio 2025 n.10

La Camera è composta da cinque Conciliatori e da un Presidente.

I Conciliatori e il Presidente sono nominati dal Consiglio Grande e Generale tra professionisti, avvocati, commercialisti, docenti e ricercatori universitari che dimostrino chiara e inequivocabile competenza nelle materie disciplinate dal Decreto Delegato n.160/2024 e dai decreti delegati attuativi, in relazione al loro *cursus honorum*.

I Conciliatori e il Presidente durano in carica ***cinque anni, rinnovabili per un massimo di due ulteriori mandati.***

La carica di Conciliatore e Presidente è incompatibile con l'assunzione di incarichi e con l'iscrizione a movimenti o partiti politici o ad associazioni sindacali, con la presentazione di candidature in elezioni politiche ed amministrative, con l'esercizio di attività commerciali o industriali, con l'assunzione delle cariche di amministratore e sindaco in società.

I Conciliatori devono evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse con la funzione da essi svolta: nel caso in cui una situazione di conflitto di interesse coinvolga un conciliatore, della situazione devono essere immediatamente messi a conoscenza gli altri conciliatori e il membro coinvolto è tenuto ad astenersi.

A procedimento iniziato, qualora il Conciliatore venga a conoscenza di qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, lo comunica immediatamente ai Conciliatori ed alle parti e viene sostituito da un altro Conciliatore.

Al Conciliatore è riconosciuto un compenso nei modi e nei termini previsti all'articolo 6 del Decreto Delegato n.10/2025.

Il Conciliatore viene assegnato allo specifico procedimento dal Presidente, a seguito di consultazione con l'Autorità di Vigilanza dei Consumatori.

Il Presidente procede alla nomina del Conciliatore individuato congiuntamente dalle parti tra quelli nominati dal Consiglio Grande e Generale ovvero, in mancanza di accordo tra le parti, procede all'individuazione del Conciliatore tra quelli nominati, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l'esperienza professionale e la disponibilità del Conciliatore.

In caso di gravi inadempimenti o dimissioni del Conciliatore il Presidente, a seguito di consultazione con l'Autorità di Vigilanza dei Consumatori, lo comunica al Consiglio Grande Generale che procede alla sua sostituzione.

Le dimissioni del Conciliatore di cui al comma 12 dell'articolo 5 del Decreto Delegato n.10/2025 hanno effetto dall'accettazione delle stesse da parte del Consiglio Grande e Generale e il Conciliatore rimane in carica fino alla sua sostituzione.

I gravi inadempimenti di cui al comma 12 dell'articolo 5 del Decreto Delegato n.10/2025 si verificano in caso in cui il Conciliatore non rispetti le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12 del Decreto Delegato n.10/2025 o ometta la redazione del verbale di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto Delegato n.10/2025.

**Presidente: Gianni Cardelli** (PDCS)

**Conciliatori: Paolo Berardi** (RF), **Nicholas Bollini** (LIBERA/PS), **Michela Muscioni** (PSD), **Michela Ottaviani** (DML)